



.....OMISSIS.....

Oggetto

.....OMISSIS..... - Servizi di vigilanza privata - estensione della licenza ad altri servizi o ad altre Province – art. 257-ter, comma 5, del r.d. 635/1940 - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0094-2025-FC

FUNZ CONS 30-2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 1 aprile 2025, acquisita al prot. Aut. n. 50786, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 luglio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata laOMISSIS..... sottopone all'attenzione dell'Autorità la prassi delle stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, la richiesta, rivolta agli Istituti di vigilanza privata, già in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e interessati a partecipare alla gara stessa, di produrre copia dell'"istanza di estensione della licenza prefettizia" nel caso in cui la stessa non copra il territorio e/o tutti i servizi oggetto di affidamento, nonché il conseguimento, dopo l'aggiudicazione, del provvedimento di autorizzazione all'estensione quale condizione di stipulazione del contratto.

LaOMISSIS.....istante, richiamate le sentenze della Corte di Giustizia europea del 13 dicembre 2007 (causa C-465/05) e del giudice amministrativo in materia, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/004321/10089.D(1) del 4 aprile 2023, ha evidenziato che i predetti Istituti di vigilanza, per operare in nuovi ambiti territoriali e/o per l'esercizio di ulteriori tipologie di servizi, devono trasmettere alla competenteOMISSIS..... la segnalazione certificata dell'avvio della nuova attività con la dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che sono stati effettivamente incrementati tutti i fattori aziendali occorrenti, provvedendo a fornirne idonea documentazione relativa ai requisiti professionali e di capacità tecnica per lo svolgimento dei servizi, alla regolamentazione tecnica, nonché relativa ai mezzi finanziari, logistici e tecnici impiegati.

In tale contesto, oltre a sottolineare l'effetto autorizzatorio della SCIA e l'eliminazione della necessità della (ulteriore) licenza prefettizia estesa, l'Amministrazione richiedente osserva che gli Istituti di vigilanza già in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., partecipano alle gare di appalto e presentano allaOMISSIS l'istanza di estensione motivandola unicamente con la finalità della partecipazione alla gara e con l'impegno della trasmissione di una futura SCIA solo in caso di aggiudicazione. Per tale motivo, l'istanza di estensione risulta ritualmente carente di tutta la documentazione prevista dal Regolamento di

Esecuzione del T.U.L.P.S. e laOMISSIS..... si trova necessariamente a negare l'estensione, con la conseguenza che giungono in merito svariate istanze di accesso agli atti ai fini difensivi, creando un notevole aggravio dei procedimenti. Si verificano, inoltre, casi in cui gli Istituti che non risultati aggiudicatari, non hanno più interesse al proseguimento dell'iter di estensione richiesto, vanificando così l'attività amministrativa approntata dallaOMISSIS.....

Per quanto sopra, quindi, laOMISSIS..... – anche alla luce della giurisprudenza in materia - chiede all'Autorità di chiarire, nell'ottica della *favor participationis* e della libera concorrenza, nonché in aderenza ai principi di snellimento e semplificazione nei procedimenti amministrativi, se gli Istituti di Vigilanza possano limitarsi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, presentando alla stazione appaltante una "dichiarazione di impegno" a presentare la SCIA di notifica dell'estensione, corredata da tutta la documentazione essenziale prevista, solo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Al fine di fornire riscontro sulla questione posta e limitatamente ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia preliminarmente che ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), «senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati». Tale autorizzazione è rilasciata dal Prefetto su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti, previsti e disciplinati dagli artt. 11, 134, 136 e 138 del T.U.L.P.S. e dagli artt. 256- bis e 257 del regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

Occorre richiamare altresì l'art. 257-ter del r.d. 635/1940, il quale dispone al par. 5 che «Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater».

Con riguardo al possesso della licenza sopra indicata ai fini della partecipazione a gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, l'Autorità ha avuto modo di osservare (ancorché in relazione al regime delineato dal d.lgs. 50/2016) che «può ritenersi pacifica la natura di requisito di idoneità professionale della licenza de qua. (...), si tratta di un provvedimento di autorizzazione *intuitu personae*, riconducibile, ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, nell'ambito della categoria dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice (cfr. Linee guida n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con Delibera n. 462 del 23 maggio 2018; nonché Delibere Anac n. 269 del 14 marzo 2018; n. 291 del 22 marzo 2017; n. 48 dell'8 aprile 2015; n. 64 del 14 ottobre 2014). Si tratta, pertanto, di un requisito di carattere strettamente personale, relativo non all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone, ma attinente alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara d'appalto e ad essere contraente con la Pubblica Amministrazione. Ne consegue che tale requisito non può essere oggetto di avalimento e che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa associata (cfr. Delibera Anac n. 269 del 14 marzo 2018)» (delibera n. 86/2023, PREC 172/2022/S).

Sull'argomento devono richiamarsi, altresì, le Linee guida n. 10/2018 ("Affidamento del servizio di vigilanza privata"), nelle quali l'Autorità -dopo aver sottolineato quanto sopra in ordine al possesso della licenza di cui all'articolo 134 Tulps quale requisito di idoneità professionale – ha ulteriormente evidenziato che «nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor participationis, tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza

per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto». Dalle disposizioni dell'art. 257-ter, comma 5, deriva infatti che tale estensione è «un posterius non un prius rispetto al conseguimento dell'autorizzazione ex articolo 134 Tulps. Conseguentemente il concorrente in possesso della predetta licenza e che abbia presentato istanza di estensione ex articolo 257-ter, comma 5, Tulps, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 2 marzo 2011, n. 1315 secondo cui «l'esclusione dell'appellante, che pure aveva presentato tempestiva domanda di estensione territoriale dell'autorizzazione prefettizia, deve reputarsi illegittimo e merita di conseguenza l'annullamento, con conseguente riammissione della società alla procedura ai fini dell'esame dell'offerta» e sezione VI, 2 maggio 2012 n. 2515). Dunque, mentre il possesso della licenza ex articolo 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell'estensione territoriale o ad altre attività, ex articolo 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione» (linee guida cit.).

Va sottolineato al riguardo che l'avviso espresso dall'Autorità sull'argomento, deve essere letto alla luce dei principi discendenti dalla decisione della Corte di Giustizia CE del 13 dicembre 2007 (causa C-465/05) e dei successivi chiarimenti dettati in materia dal giudice amministrativo.

Ciò in quanto con la suindicata pronuncia, la Corte di giustizia CE ha statuito che le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. da 133 a 141) e quelle del regolamento di esecuzione (artt. da 249 a 260) sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. In particolare (per quanto di interesse ai fini del parere) il giudice comunitario ha dichiarato non conforme al diritto europeo l'art. 134 TULPS e l'art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS nella parte in cui stabiliscono che l'autorizzazione ad esercitare il servizio di vigilanza privata abbia validità territoriale limitata e che le imprese di vigilanza privata interessate ad esercitare la propria attività in altri territori debbano avere una sede operativa in un dato territorio e ottenere un'autorizzazione prefettizia in ogni provincia in cui intendevano prestare servizio.

Al riguardo il giudice amministrativo ha quindi osservato che l'art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS, «va interpretato alla luce dei principi affermati con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'U.E., Seconda Sezione, 13 dicembre 2007, in causa C-465/05, che ha ritenuto l'art. 134 del TULPS e l'art. 257 del regolamento di esecuzione contrastanti con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea [corrispondenti agli attuali articoli 49 (sulla libertà di stabilimento) e 56 (sulla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione) del T.F.U.E.] nella parte in cui dette norme stabilivano che l'autorizzazione a esercitare il servizio di vigilanza privata avesse una validità territoriale limitata e che le imprese di vigilanza privata dovessero avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitavano la propria attività. Il contrasto con i principi del diritto europeo, come individuato dalla Corte, si ritrova anche nella citata disposizione dell'art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. j), del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, ove interpretata nel senso (fatto proprio anche dal primo giudice) che, per ottenere l'estensione dell'attività di vigilanza anche ai territori provinciali originariamente non previsti nell'autorizzazione, sia necessario acquisire un (ulteriore) provvedimento autorizzativo del Prefetto della provincia interessata. In tal modo, infatti, si finisce per reintrodurre quel limite territoriale (censurato dalla Corte di Giustizia, come visto) secondo cui la licenza prefettizia consentirebbe di esercitare l'attività di vigilanza privata solo nel territorio per il quale essa è stata rilasciata (cfr. punti 68-80 della sentenza citata). In tale prospettiva, la Corte di giustizia ha escluso che il bilanciamento, tra libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ed esigenza di garantire un efficace controllo sulle attività di vigilanza privata, possa essere individuato

nella previsione di limiti di efficacia territoriale dell'autorizzazione prefettizia. 10.5. - Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell'art. 257-ter, comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l'autorizzazione prefettizia per estendere l'attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell'ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l'attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)» (Consiglio di Stato n. 2087/2021).

Lo stesso giudice amministrativo, dopo aver richiamato il suindicato orientamento, ha aggiunto che «la notifica, accompagnata dalla relazione con cui l'operatore economico deve comprovare il possesso dei requisiti per poter operare nel relativo ambito territoriale, era necessaria quale mera comunicazione, con immediato effetto autorizzativo, atteso che permette l'espletamento della funzione di controllo del prefetto che anche il più recente orientamento di questo Consiglio ha ritenuto legittima in relazione al potere dello stesso di inibire l'attività entro il termine di novanta giorni dalla notifica qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater del regolamento di esecuzione del TULPS». Sulla base di tali presupposti, è stata quindi ritenuta conforme all'interpretazione eurounitaria degli artt. 134 TULPS e 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione del TULPS, derivante dall'avviso espresso dalla Corte di Giustizia n. 465 del 2007, nonché dal giudice amministrativo con la citata sentenza n. 2087 del 2021, la clausola della *lex specialis* che ha previsto, quale requisito di idoneità, "il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all'art. 2 del d.M. n. 269/2010, che doveva essere valida nell'intero territorio del lotto/i a cui si intendeva partecipare oppure per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica della richiesta di estensione provinciale, presentata alla competenteOMISSIS..... entro la data di scadenza dell'offerta, con riguardo all'intero territorio del lotto/i a cui si intendeva partecipare". Ciò in quanto «la normativa eurounitaria non esclude in assoluto l'ammissibilità di una limitazione di una libertà tutelata dai Trattati nelle ipotesi in cui ricorra un interesse generale sotteso alla limitazione stessa, purché sia rispettato il principio di proporzionalità. E nella specie, in cui il momento a partire dal quale si può considerare assolto l'obbligo del possesso del requisito deve identificarsi con quello di mera presentazione della notifica di estensione della licenza al prefetto, senza che sia necessario attendere il trascorrere degli ulteriori novanta giorni, il principio di proporzionalità certamente viene rispettato. Alla minima limitazione dell'esercizio dell'attività di vigilanza privata derivante dal solo obbligo di notifica corrisponde, infatti, la possibilità di espletare il controllo prefettizio quale massima autorità statale di coordinamento della tutela del rilevante interesse pubblico alla sicurezza della collettività nella provincia, in relazione al possesso dei requisiti con riferimento all'estensione nello specifico territorio di tale relevantissima e delicatissima attività. La clausola della *lex specialis* deve, dunque, ritenersi perfettamente legittima, così come l'esclusione del Consorzio dalla gara per il mancato possesso del requisito, atteso che, nel caso di specie, al momento di presentazione dell'offerta non risultava essere stata richiesta tale estensione territoriale per le province...» interessate (Cons. Stato n. 3199/2022).

Il competente Ministero dell'Interno, (in particolare) con Circolare del 4 aprile 2023, ha fornito indicazioni coerenti con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, affermando che il «procedimento delineato dal Consiglio di Stato – che ha ricondotto la notifica al Prefetto per l'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province alla nota categoria della comunicazione d'inizio attività – sia sostanzialmente coincidente con quello della "Segnalazione certificata di inizio attività-Scia" disciplinata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. Tenuto conto di tale analogia, il regime procedimentale da applicare alla notifica ex art. 257-ter, comma 5 del Regolamento di

esecuzione al TULPS non può che essere quello della SCIA». Con la predetta Circolare, pertanto, sono stati indicati i passaggi della procedura avviata a seguito della presentazione della SCIA, provvedendo ad elencare la documentazione che deve essere allegata all'istanza di estensione e specificando che «seguendo lo schema procedimentale disegnato dall'art. 19 della legge 241 del 1990, l'attività oggetto della notifica potrà essere avviata sin dalla data della relativa presentazione allaOMISSIS..... che rilasciato la licenza (comma 2)». Una volta presentata la notifica, sarà cura della medesimaOMISSIS..... «avviare immediatamente la fase dei controlli volti ad accertare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo e la disponibilità delle risorse umane necessarie allo svolgimento degli ulteriori servizi o dei medesimi servizi in altra/e provincia/e».

Deriva da quanto sopra, quindi, che ai sensi dell'art. 257-ter, par. 5 del Regolamento di esecuzione al TULPS, letto (e in parte disapplicato, nei termini che precedono) alla luce delle indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ai fini dell'estensione dell'attività di vigilanza anche ai territori provinciali non previsti nell'autorizzazione a monte, non è più necessario acquisire un (ulteriore) provvedimento autorizzativo del Prefetto entro il termine di novanta giorni, ma la "notifica al Prefetto" è da intendersi come una comunicazione di inizio attività, salvo il potere dello stesso di inibire l'attività entro il termine di novanta giorni dalla notifica «*qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater*».

Fermo quanto sopra, con riguardo allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei servizi di vigilanza privata, va anche evidenziato che la richiesta, contenuta nella lex specialis, del possesso della licenza in esame e della presentazione dell'istanza di estensione al Prefetto (e non anche dell'intervenuta autorizzazione) entro la data di scadenza dell'offerta, quale condizione di ammissione alla gara nei termini sopra indicati, è stata ritenuta dal giudice amministrativo coerente con le indicazioni provenienti dal giudice comunitario nella sentenza sopra citata, anche alla luce del fatto che a tale obbligo corrisponde "la possibilità di espletare il controllo prefettizio quale massima autorità statale di coordinamento della tutela del rilevante interesse pubblico alla sicurezza della collettività nella provincia, in relazione al possesso dei requisiti con riferimento all'estensione nello specifico territorio di tale relevantissima e delicatissima attività".

Peraltro, la riconduzione del procedimento per l'estensione territoriale dell'autorizzazione prefettizia alla "Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)", operata dallo stesso Ministero sulla scorta della giurisprudenza amministrativa in materia - quale strumento che garantisce l'avvio di controlli (tempestivi) e assicura che, pur in assenza di autorizzazione già intervenuta, il concorrente possa ritenersi in possesso di requisito di "idoneità professionale" per la partecipazione alla gara - non può ritenersi sostituibile con la mera dichiarazione di impegno dell'operatore non avendo quest'ultima le caratteristiche di titolo autorizzativo in grado di fungere da requisito di idoneità professionale per il concorrente in gara.

Inoltre, ragioni di celerità connesse alle procedure di aggiudicazione - in ordine alle quali, peraltro esiste una specifica Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede un abbattimento della cosiddetta *decision speed* ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia (v. Comunicato del Presidente dell'11 marzo 2025) - impediscono di introdurre meccanismi che possano allungare i tempi della stipula del contratto: presentare la Scia entro la data di scadenza delle offerte consente di far decorrere i tempi necessari allaOMISSIS..... per i controlli da subito, sfruttando in tal modo i tempi dello svolgimento della procedura i 32 giorni dello *stand still* (art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici) previsti per la stipula; invece, presentare la Scia ad aggiudicazione avvenuta aggiungerebbe 90 giorni al procedimento, ritardando anche l'avvio dello *stand still*, che inizia a decorrere ad aggiudicazione efficace comunicata (e l'aggiudicazione diventa efficace a seguito dei controlli dei requisiti di partecipazione, cfr. art. 17, comma 5 del Codice).

La presentazione dell'istanza di estensione ex art. 257-ter, par. 5, citato, entro il termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando di gara, costituisce quindi un adempimento necessario anche al fine di consentire al Prefetto lo svolgimento, nei termini previsti dalla norma, dei necessari controlli di idoneità dell'impresa interessata e, sotto altro e correlato profilo, appare coerente con la necessità di garantire il rispetto dei termini fissati dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023 per la stipula del contratto d'appalto.

Se si consentisse al concorrente di presentare l'istanza di estensione solo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, si esporrebbe la stazione appaltante al maggior rischio di stipulare il contratto con l'aggiudicatario (non potendo attendere i 90 giorni che laOMISSIS..... ha a disposizione per i controlli) e, in caso di esito negativo di questi ultimi (con eventuale inibizione dello svolgimento dell'attività di impresa), procedere alla risoluzione dello stesso. Il tutto in evidente contrasto con i principi fissati dagli articoli 1 e segg. del Codice, tra i quali il principio di risultato che costituisce, in tema di contratti pubblici, attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Per quanto sopra, si ritiene di confermare in questa sede che la notifica al Prefetto ai sensi dell'art. 257-ter, par. 5 del Regolamento di esecuzione del TULPS, ai fini della partecipazione a gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, deve essere effettuata entro il termine di scadenza delle offerte (come indicato nelle linee guida n. 10/2018 e confermato dal giudice amministrativo).

Con riguardo alle problematiche sollevate nell'istanza di parere, al fine di ovviare all'aggravio procedimentale rappresentato da codestaOMISSIS....., potrebbero essere adottate specifiche prassi volte a ridurre la platea dei soggetti su cui procedere ai controlli.

Nei casi di procedure in cui sia prevista l'inversione procedimentale (art. 107, comma 3 del Codice), in forza della quale le offerte sono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, laOMISSIS..... potrebbe esigere che l'operatore indichi, all'atto di presentazione della SCIA, che la procedura di gara si svolgerà con tale modalità, in tale ipotesi i controlli potranno essere effettuati solo sulla domanda di estensione territoriale dell'aggiudicatario, auspicabilmente in tempi alquanto ristretti.

Nel caso di procedure svolte con il procedimento classico della previa verifica dei requisiti (art. 107, comma 1, del Codice) l'Autorità resta disponibile a ricercare, in cooperazione con il Ministero dell'Interno, possibili soluzioni che possano favorire la comunicazione tempestiva da parte delle stazioni appaltanti dei soggetti ammessi, in modo da poter ridurre, in caso di esclusioni, la platea degli operatori su cui attivare i controlli.

In tale ottica restano in ogni caso attuali le specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la citata circolare del 4 aprile 2023, nella quale è stato evidenziato (tra l'altro) che l'istanza di estensione presentata dall'impresa interessata deve essere corredata dalla documentazione elencata nel medesimo documento e che, ricevuta l'istanza medesima, leOMISSIS..... sono tenute ad avviare tempestivamente la fase dei controlli volti ad accertare il possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale in capo all'impresa e adottare i conseguenti provvedimenti, volti alla tutela dell'interesse alla sicurezza pubblica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rimette pertanto, a codestaOMISSIS..... ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.